



Informazioni tecniche - Protezione degli animali

N. 16.1

Uccisione corretta di pollame, piccioni e quaglie

Aspetti generali concernenti l'uccisione degli animali

In molti ambiti della detenzione di animali si uccidono regolarmente animali, talvolta in numero considerevole. Spesso si tratta di esemplari molto giovani, deboli, malati o feriti che sono uccisi per limitarne le sofferenze.

L'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) è stata completata con prescrizioni sull'uccisione che sono entrate in vigore il 1° marzo 2018. Per questo motivo l'USAV pubblica una serie di informazioni tecniche specifiche per ciascuna specie.

Lo scopo delle presenti informazioni tecniche è principalmente quello di elencare i metodi di uccisione conformi alla protezione degli animali, ma anche quello di menzionare i metodi incompatibili con le prescrizioni legali, oltre ai criteri per una procedura di uccisione corretta.

Le informazioni tecniche si rivolgono a tutti i detentori di animali, agli allevatori e ai servizi veterinari cantonali che sono incaricati dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali. Le presenti informazioni tecniche non approfondiscono gli aspetti che riguardano l'uccisione nella macellazione, disciplinata separatamente e in maniera dettagliata.

Le galline, i tacchini, le faraone, le oche e le anatre sono considerati pollame.

A seconda della situazione, è giusto uccidere un animale per limitarne le sofferenze

Tenendo conto del loro stato, gli animali malati o feriti devono essere curati o uccisi, cfr. art. 5 OPAn. Ciò significa che i detentori devono ponderare attentamente se l'aggravio previsto per gli animali a causa delle cure e dei trattamenti è giustificato o meno. Se i trattamenti prevedono, in particolare, dolore o una protratta e notevole limitazione della libertà di movimento, la scelta di uccidere l'animale può essere quella giusta. Qualora, per motivi economici, non si consideri l'eventualità di un trattamento, gli esemplari malati o feriti devono essere immediatamente uccisi.

In qualsiasi caso, l'eutanasia è un metodo di uccisione conforme alla protezione degli animali

I detentori che portano dal veterinario un animale malato o ferito da sopprimere agiscono sempre conformemente alla protezione degli animali. Siccome tale pratica prevede l'impiego di stupefacenti e necessita di conoscenze mediche, solo i veterinari possono eseguirla. I costi che ne derivano non possono valere come unica giustificazione per impiegare un metodo di uccisione meno rispettoso.

Uccidere gli animali con crudeltà o per celia è vietato

Chiunque, intenzionalmente, uccide animali con crudeltà o per celia commette un reato di maltrattamento di animali, punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, cfr. art. 26 cpv. 1 lett. b LPAn. Di conseguenza, è vietato uccidere gli animali con crudeltà, cfr. art. 16 cpv. 2 OPAn. Si considerano metodi di uccisione crudeli, per esempio, l'annegamento o il soffocamento o altri metodi con cui gli animali non sono storditi immediatamente, cfr. sezione successiva.

Che cosa significa «uccisione corretta»?

Si considera che un animale sia ucciso correttamente se una persona competente utilizza un metodo di uccisione conforme alla protezione degli animali e lo fa in condizioni rispettose.

Requisiti per le persone che uccidono animali

Gli animali possono essere uccisi soltanto da persone competenti, cfr. art. 177 OPAn, ovvero la persona:

- ha potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica nell'uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista o dispone delle competenze in virtù della sua formazione;
- uccide regolarmente animali con i metodi appresi.

Procedura corretta in condizioni rispettose

- L'animale è preparato in maniera rispettosa e immobilizzato.
- L'uccisione si svolge senza ritardi e senza ansietà o dolori.
- L'animale deve essere sorvegliato fino al sopraggiungere della morte, cfr. art. 179 cpv. 1 OPAn.
- Occorre garantire che l'animale sia morto prima di eliminarne la carcassa.

Requisiti per un metodo di uccisione conforme alla protezione degli animali

- Il metodo porta immediatamente l'animale, senza ansietà o dolori, allo stordimento o direttamente alla morte, cfr. art. 178 e 178a OPAn.
- Il metodo porta sicuramente alla morte, cfr. art. 179 cpv. 2 OPAn.

Chiunque uccide gli animali con metodi che non rispettano i criteri summenzionati viola le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali. È vietato uccidere animali senza istruzione e senza avere la pratica necessaria oppure impiegando metodi di uccisione con cui si rischia di non stordire immediatamente l'animale.

Metodi di uccisione conformi alla protezione degli animali per le galline, i tacchini, le faraone, le oche e le anatre, come per i piccioni e le quaglie

Metodo di uccisione	Conforme alla protezione degli animali per ...
Eutanasia da parte del veterinario	tutti gli animali
Colpo sulla testa e dislocazione cervicale manuale	pollame fino a 5 kg, piccioni e quaglie
Colpo sulla testa e dislocazione cervicale meccanica tramite tenaglia	pollame fino a 10 kg, piccioni e quaglie
Colpo sulla testa e decapitazione	pollame fino a 10 kg, piccioni e quaglie
Percussione meccanica non penetrante e dislocazione cervicale manuale	pollame fino a 5 kg
Percussione meccanica non penetrante e dislocazione cervicale meccanica tramite tenaglia	pollame fino a 10 kg
Percussione meccanica non penetrante e decapitazione	pollame fino a 10 kg

Eutanasia

Come già menzionato, l'uccisione di animali mediante la somministrazione di medicinali appropriati da parte del veterinario è un metodo conforme alla protezione degli animali per tutti gli animali.

Commento ai processi di stordimento

Colpo sulla testa: un colpo mirato e sufficientemente potente può essere utilizzato per stordire il pollame fino a 5 kg, i piccioni e le quaglie. L'oggetto contundente deve essere duro, non affilato, pesante e adatto alla taglia dell'animale. Così come per la macellazione, una stessa persona non può stordire più di 70 animali al giorno con un colpo sulla testa, cfr. all. 3 n. 2.2 – 2.5 ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac).

Percussione meccanica non penetrante: si può utilizzare uno strumento che spara a percussione per stordire il pollame. L'apparecchio utilizzato deve essere destinato a questo scopo e adatto alla taglia dell'animale. Deve funzionare in modo ineccepibile ed essere sottoposto a manutenzione, conformemente alle prescrizioni vigenti cfr. art. 8 cpv. 2 e 3 OPAnMac.

Commento ai processi di uccisione

L'animale deve essere ucciso subito dopo lo stordimento.

Dislocazione cervicale manuale: la dislocazione cervicale manuale è idonea solamente per gli animali fino a 5 kg di peso. È necessario verificare la dislocazione cervicale: per il pollame, si deve poter tastare uno spazio della larghezza di almeno un dito nel punto di stiramento. Analogamente a quanto sancito nell'OPAnMac, la stessa persona non può stordire più di 70 animali al giorno tramite una dislocazione cervicale manuale, cfr. all. 3, n. 2.3 OPAnMac.

Dislocazione cervicale meccanica: la pinza deve essere prevista per tale scopo e adatta alla taglia dell'animale. È necessario verificare la dislocazione cervicale (vedi sopra).

Decapitazione: la separazione completa del collo in prossimità della testa con uno strumento affilato è un metodo sicuro per uccidere il pollame, i piccioni e le quaglie.

Accertamento del sopraggiungere della morte

Chiunque uccide un animale, prima di eliminarne la carcassa, ha l'obbligo di accertare la morte effettiva. Negli animali morti, la dilatazione della pupilla è massima e non si ha alcuna reazione a un fascio luminoso intenso, cfr. art. 12 cpv. 2 OPAnMac.

Smaltimento della carcassa

Gli animali morti, il sangue e i visceri devono essere smaltiti secondo le prescrizioni dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA, RS 916.441.22). I singoli animali di piccola taglia, di peso non superiore a 10 kg, possono essere sotterrati in terreno privato.

Metodi di uccisione non ammessi per il pollame, i piccioni e le quaglie

Dislocazione cervicale senza stordimento preliminare: l'animale può rimanere sensibile e avvertire il dolore fino alla morte se non è stordito prima della dislocazione cervicale.

Decapitazione senza stordimento preliminare: la decapitazione non rende l'animale immediatamente incosciente, che può dunque soffrire.

Dissanguamento di animali morenti senza stordimento: anche il pollame, i piccioni e le quaglie gravemente malati o feriti provano dolore. Pertanto, prima di dissanguarli, è obbligatorio stordirli.

Colpo sulla testa o percussione non seguita da un procedimento di uccisione: una percussione con un colpo sulla testa o con un dispositivo meccanico non assicura l'uccisione. L'animale può riprendere coscienza e soffrire.

Sbattere contro una superficie: se si sbatte un animale a terra o contro un muro si rischia di non stordirlo immediatamente e di causargli dolori e sofferenze.

Sbattere contro uno spigolo: se si sbatte un animale contro uno spigolo si rischia di non stordirlo immediatamente e di causargli dolori e sofferenze.

Altre informazioni tecniche sull'uccisione corretta

- N. 16.2 Uccisione corretta di conigli
- N. 16.3 Uccisione corretta di suini
- N. 16.4 Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini
- N. 16.5 Uccisione corretta di pesci
- N. 16.6 Uccisione corretta di rettili
- N. 16.7 Uccisione corretta di uccelli ornamentali
- N. 16.8 Uccisione corretta di decapodi

Legislazione: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac)

Art. 26 LPAn Maltrattamento di animali (disposizioni penali)

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, uccide animali con crudeltà o per celia;

Art. 5 OPAn Cura

² [...] Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti.

Art. 16 OPAn Pratiche vietate

¹ In particolare è vietato: [...]

- a. uccidere gli animali in modo crudele; [...]

Art. 20 OPAn Pratiche vietate sui volatili domestici

Sui volatili domestici sono inoltre vietate le pratiche seguenti: [...]

- g. la triturazione di feti vivi negli incubatoi e di pulcini vivi.

Art. 177 OPAn Requisiti per il personale addetto all'abbattimento

¹ Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto da persone esperte.

^{1bis} Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica nell'uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che uccidono regolarmente animali.

Art. 178 OPAn Obbligo di stordimento

Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto dopo essere stati storditi. Se non è possibile praticare lo stordimento, occorre provvedere a tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà.

Art. 178a OPAn Deroghe all'obbligo di stordimento

¹ L'uccisione di animali vertebrati o decapodi senza stordimento è ammessa:

- b. durante la caccia;
- c. nell'ambito di misure consentite di lotta contro i parassiti;
- d. se il metodo di uccisione usato fa cadere l'animale, immediatamente e senza dolori o sofferenze, in uno stato di insensibilità e di incoscienza.

Art. 179 OPAn Uccisione corretta

¹ La persona che esegue l'uccisione deve adottare le precauzioni necessarie per garantire un trattamento rispettoso dell'animale e uno svolgimento senza ritardi dell'uccisione. Deve sorvegliare l'operazione di uccisione fino al sopraggiungere della morte.

² Il metodo di uccisione scelto deve portare con certezza alla morte dell'animale.

³ Dopo aver consultato le autorità cantonali, l'USAV può stabilire i metodi di uccisione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.

Art. 8 OPAnMac

Funzionamento e manutenzione degli impianti e degli apparecchi di stordimento

[...]

² Gli impianti e gli apparecchi di stordimento devono essere sottoposti a regolare manutenzione e a una verifica della funzionalità. [...]

Art. 12 OPAnMac

Verifica del dissanguamento e del sopraggiungere della morte

[...]

² Il dissanguamento deve essere verificato regolarmente. Per il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ratiti e la selvaggina d'allevamento occorre controllare per campionatura se la morte è sopraggiunta, verificando se la dilatazione delle pupille è massima.

Allegato 3 OPAnMac

Stordimento dei volatili da cortile e dei conigli domestici con un colpo sulla testa

1 Stordimento dei volatili da cortile e dei conigli domestici mediante uno strumento che spara a percussione

1.1 Lo stordimento mediante uno strumento che spara a percussione può essere effettuato soltanto sui volatili da cortile e sui conigli domestici con un peso vivo di 10 kg al massimo.

1.2 Lo stordimento mediante uno strumento che spara a percussione può essere effettuato unicamente utilizzando strumenti meccanici che permettono di assestare un colpo sulla cresta occipitale e di causare gravi danni al cervello.

1.3 L'operatore deve garantire che il punto d'impatto dell'apparecchio e la carica della cartuccia, la tensione della molla se si tratta di un apparecchio a molla e la pressione di esercizio se si tratta di un apparecchio ad aria compressa corrispondano alle indicazioni del fabbricante e che l'animale entri immediatamente in uno stato di insensibilità e di incoscienza che dura fino alla morte.

1.4 Dopo lo stordimento mediante uno strumento che spara a percussione l'animale deve essere dissanguato senza indugio, al più tardi entro 10 secondi dallo stordimento. 2 Stordimento dei volatili da cortile con un colpo alla testa.

2 Stordimento dei volatili da cortile con un colpo alla testa

[...]

2.2 Lo stordimento con un colpo alla testa può essere eseguito solo su animali con un peso vivo di 5 kg al massimo.

2.3 Una persona può stordire con un colpo sulla testa al massimo 70 animali al giorno.

2.4 Lo stordimento deve essere eseguito assestando un colpo sufficientemente forte e preciso alla nuca con un oggetto duro, non affilato e abbastanza pesante. Deve provocare un grave danno al cervello.

2.5 Dopo lo stordimento mediante colpo alla testa, l'animale deve essere dissanguato senza indugio, al più tardi entro 10 secondi dallo stordimento.

Art. 26 LPAn

Maltrattamento di animali (disposizioni penali)

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- b. uccide animali con crudeltà o per celia;

Art. 5 OPAn

Cura

² [...] Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti.

Art. 16 OPAn

Pratiche vietate

¹ In particolare è vietato: [...]

- a. uccidere gli animali in modo crudele; [...]

Art. 20 OPAn

Pratiche vietate sui volatili domestici

Sui volatili domestici sono inoltre vietate le pratiche seguenti: [...]

- g. la triturazione di feti vivi negli incubatoi e di pulcini vivi.

Art. 177 OPAn

Requisiti per il personale addetto all'abbattimento

¹ Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto da persone esperte.

^{1bis} Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica nell'uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che uccidono regolarmente animali.

Art. 178 OPAn

Obbligo di stordimento

Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto dopo essere stati storditi. Se non è possibile praticare lo stordimento, occorre provvedere a tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà.

Art. 178a OPAn

Deroghe all'obbligo di stordimento

¹ L'uccisione di animali vertebrati o decapodi senza stordimento è ammessa:

- a. durante la caccia;
- b. nell'ambito di misure consentite di lotta contro i parassiti;
- c. se il metodo di uccisione usato fa cadere l'animale, immediatamente e senza dolori o sofferenze, in uno stato di insensibilità e di incoscienza.

Art. 179 OPAn

Uccisione corretta

¹ La persona che esegue l'uccisione deve adottare le precauzioni necessarie per garantire un trattamento rispettoso dell'animale e uno svolgimento senza ritardi dell'uccisione. Deve sorvegliare l'operazione di

2

[...]

2.2 Lo stordimento con un colpo alla testa può essere eseguito solo su animali con un peso vivo di 5 kg al massimo.

2.3 Una persona può stordire con un colpo sulla testa al massimo 70 animali al giorno.

2.4 Lo stordimento deve essere eseguito assestando un colpo sufficientemente forte e preciso alla nuca con un oggetto duro, non affilato e abbastanza pesante. Deve provocare un grave danno al cervello.

2.5 Lo stordimento deve essere eseguito assestando un colpo sufficientemente forte e preciso alla nuca con un oggetto duro, non affilato e abbastanza pesante. Deve provocare un grave danno al cervello.